REGIONE TOSCANA - LEGGE REGIONALE 3 giugno 2013, n. 29: Norme in materia di attivita' di acconciatore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 7 giugno 2013)

(Gazzetta Ufficiale n. 33 del 17 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1 Definizione

- 1. L'attivita' professionale di acconciatore, come definita dall'articolo 2, comma 1 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita' di acconciatore) e' esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti e comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonche' il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
- 2. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie.
- 3. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1, possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).
- 4. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In tal caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della 1. 174/2005, non si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
- 5. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attivita' di ac conciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purche' in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 2. A tale fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
- 6. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una societa'. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attivita'.

Art. 2 Abilitazione professionale

- 1. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore, in qualunque forma esercitata, e' subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, e 4, della 1. 174/2005.
- 2. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere esercitata dai cittadini di altri stati membri dell'Unione europea in conformita' alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Art. 3

Avvio, sospensione volontaria, cessazione, subingresso e ampliamento dei locali dell'attivita' di acconciatore

- 1. L'avvio, la sospensione volontaria, la cessazione e l'ampliamento dei locali dell'attivita' di acconciatore sono soggetti alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attivita' stessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- 2. Il subingresso e' soggetto alla comunicazione ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa).
- 3. La SCIA contiene l'attestazione dei requisiti richiesti dalla presente legge e dai regolamenti comunali.
- 4. Ai fini della presentazione della SCIA e' utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129 (Modalita' di organizzazione e gestione della banca dati regionale SUAP e regole tecniche per la codificazione dei procedimenti in materia di SUAP telematico in attuazione degli articoli 37 comma 4, 42 comma 7 e 45 comma 3 della l.r. 40/2009).
- 5. L'attivita' di acconciatore puo' essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni consecutivi.
- 6. Nel caso di attivita' artigiana svolta ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) l'attivita' di acconciatore puo' essere sospesa per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni consecutivi.
- 7. Qualora l'attivita' di acconciatore sia esercitata in forma d'impresa individuale, i termini di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nei casi di sospensione per:
- a) gravi indisponibilita' fisiche certificate al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza e puerperio certificati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali e' collocato l'esercizio;
- d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'azienda sanitaria locale.
- 8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, lettera b), l'attivita' puo' essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
- 9. Eventuali proroghe dei termini di cui ai commi 5 e 6 possono essere richieste al SUAP solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con il regolamento comunale di cui all'articolo 7.
 - 10. In caso di decesso, invalidita' permanente, inabilitazione o

interdizione del titolare dell'attivita', gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attivita' per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore, a condizione che durante tale periodo l'attivita' sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.

Art. 4

Luogo di svolgimento dell'attivita'

- 1. L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, nonche' dotati di specifica destinazione d'uso.
- 2. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
- 3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attivita' di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attivita' anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attivita' sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.
- 4. E' fatta salva la possibilita' di esercitare l'attivita' di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.
- 5. L'attivita' di acconciatore puo' essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanita' e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.
- 6. Nei locali dove e' svolta l'attivita' di acconciatore devono essere esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti.

Art. 5 Responsabile tecnico

- 1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa stessa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
- 2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di societa', in uno o piu' soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in piu' sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
- 3. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attivita'.
- 4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale e' soggetto all'obbligo di cui al comma 3.
- 5. La variazione del responsabile tecnico e' soggetta a comunicazione al SUAP competente.

Attivita' formativa

- 1. I percorsi formativi per svolgere l'attivita' di acconciatore, sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, anche sulla base dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 marzo 2007, repertorio n. 65/CSR (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).
- 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce:
- a) i percorsi formativi di cui al comma 1, che riguardano in particolare:
- la qualificazione di base, della durata di due anni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della 1. 174/2005;
- 2) la specializzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 174/2005;
- 3) la formazione teorica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 174/2005;
- 4) la riqualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera b), della 1. 174/2005;
 - b) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi;
- c) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale;
- d) la composizione della commissione per l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005 e le modalita' di svolgimento delle prove d'esame.
- 3. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano i cui contenuti e la cui organizzazione siano conformi allo standard professionale definito con l'accordo di cui al comma 1.

Art. 7 Regolamento comunale

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme legislative statali e regionali vigenti in materia.

Art. 8

Vigilanza, diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attivita'

- 1. L'attivita' di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore e' esercitata dal comune territorialmente competente, fatte salve le competenze delle aziende sanitarie locali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- 2. Qualora l'attivita' di acconciatore sia svolta in assenza dei requisiti igienico-sanitari previsti o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' previsto dalla presente legge, dalla legge statale o dal regolamento comunale, il comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell'attivita' fino

all'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

- 3. Se l'interessato non provvede nei termini assegnati, il comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attivita'. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attivita', il comune, previa diffida, puo' provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalita' dell'apposizione dei sigilli.
- 4. In caso di sospensione volontaria di cui all'articolo 3, la prosecuzione dell'attivita' e' vietata, con cessazione della stessa, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.
- 5. La prosecuzione dell'attivita' e' altresi' vietata, con cessazione della stessa, nel caso in cui l'attivita' non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi e ad un anno nel caso di attivita' artigiana svolta ai sensi della l.r. 53/2008, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.

Art. 9 Sanzioni amministrative

- 1. Chiunque esercita l'attivita' senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore prevista dall'articolo 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 5.000,00 ed alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attivita'.
- 2. Chiunque esercita l'attivita' senza la presentazione della SCIA di cui all'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 ed alla sospensione con divieto di prosecuzione dell'attivita'.
- 3. Chiunque esercita l'attivita' senza la designazione del responsabile tecnico di all'articolo 5, e' soggetto al la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.
- 4. Chiunque esercita l'attivita' in assenza del responsabile tecnico di cui all'articolo 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
- 5. Chiunque esercita l'attivita' in forma ambulante o di posteggio, e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
- 6. Chiunque omette di esporre copia della SCIA nel locale destinato all'attivita', e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 750,00.
- 7. Chiunque omette di esporre le tariffe professionali di cui all'articolo 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
- 8. Per ogni violazione del regolamento comunale di cui all'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 5.000,00.
- 9. L'applicazione delle sanzioni amministrative e' di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.
- 10. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 10 Norme transitorie

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3 della 1.

174/2005.

- 2. Possono sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, della 1. 174/2005, i soggetti che alla data entrata in vigore dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno) hanno maturato i seguenti requisiti professionali:
- a) attivita' lavorativa svolta in qualita' di socio, dipendente o collaboratore presso un'impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni;
- b) attivita' lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un'impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.
- 3. Le imprese che all'entrata in vigore della presente legge gia' svolgono l'attivita' di acconciatore comunicano al SUAP, entro novanta giorni, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, come previsto dall'articolo 5.
- 4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 6, definisce le modalita' di gestione dei corsi di qualificazione in itinere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la 1.174/2005.

Art. 12 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 giugno 2013

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 2013.